



Unione europea
Fondo sociale europeo



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
Piazza Antonio Persico, Lamezia



per il tuo futuro
Programmi operativi nazionali
per la formazione e l'occupazione

Proposta di

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

alla DGR 29 luglio 2013 n. 268 "Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini,
approvate in Accordo Stato/regioni 24 gennaio 2013" - Regione Calabria

DGR 29 luglio 2013 n. 268 "Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/regioni 24 gennaio 2013" - Regione Calabria -


PUBBLICATA

In rosso le parti da eliminare

PROPOSTA MODIFICHE E INTEGRAZIONI
In azzurro le aggiunte/modifiche

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

1. Con la presente DGR, la Regione Calabria disciplina e promuove, anche alla luce delle "Linee - guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
3. In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le tipologie di tirocinio:
 - a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione entro e non oltre 12 mesi;
 - b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPi) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione



delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

- c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 - d) tirocini estivi di orientamento, promossi a favore di giovani o adolescenti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico, che si svolgono durante le vacanze estive, finalizzati ad assicurare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro agevolandone le scelte professionali dei giovani o adolescenti.
4. La disciplina della presente DGR si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente DGR:
- a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.
6. Ai tirocini di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dalla presente DGR.
7. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1,

lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8/11/91 n. 381 per le finalità dell'art.1, comma 1, lettera b) di tale legge.

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:
 - a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. a): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 co. 3, lett. b): non superiore a dodici mesi proroghe comprese;
 - c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 co. 3, lett. c): non superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi proroghe comprese;
 - d) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. d): pari al periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo, e non può avere una durata superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, la Regione Calabria potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 3 I soggetti promotori

4. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:
 - e) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. a): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - f) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 co. 3, lett. b): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - g) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 co. 3, lett. c): non superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi proroghe comprese;
 - h) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. d): pari al periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo, e non può avere una durata superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.
5. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, la Regione Calabria potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

2. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti, anche tra loro

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- Azienda Calabria Lavoro;
- i Centri per l'impiego;
- i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione di una disciplina regionale in materia;
- gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- gli Enti pubblici di ricerca; ~~questo soggetto deriva dal bando per l'assegnazione delle borse di "tirocinio di ricerca" della Regione Calabria che li prevede tra i soggetti proponenti~~
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio;
- i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all'orientamento;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; ~~questi soggetti derivano dall'avviso per la realizzazione delle azioni di Work experiences a favore di disabili visivi e uditivi della Regione Calabria;~~
- Parchi Nazionali e Regionali in Calabria;
- i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

associati:

- la Regione Calabria;
- Azienda Calabria Lavoro;
- i Centri per l'impiego;
- i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione di una disciplina regionale in materia;
- gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- gli Enti pubblici di ricerca;
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio;
- i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all'orientamento;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
- Parchi Nazionali e Regionali in Calabria;
- i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4 Il ruolo del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della regolarità e della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; • individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo; • promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante; • rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; • contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. <p>2. La Regione Calabria potrà sostenere specifiche azioni di promozione e di qualificazione della rete dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.</p>	
<p>Art. 5 I soggetti ospitanti</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio. 2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Calabria e può essere costituita da unità operative dei soggetti ospitanti ovvero dalla sede legale degli stessi quando coincidente con quella operativa. 3. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo 	

tirocinante per lo stesso profilo professionale, ma può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici successivamente indicati.

4. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
6. Il soggetto ospitante deve non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Art. 6 Il ruolo del soggetto ospitante

1. I compiti del soggetto ospitante sono:
 - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
 - designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
 - effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

<ul style="list-style-type: none"> • mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate. <p>2. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche; • utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione. <p>3. Il soggetto ospitante deve essere, quindi, in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L.68/1999 e con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Calabria.</p>	
<p>Art. 7 Il tutoraggio</p>	
<p>1. Il <i>soggetto promotore</i> individua un tutor che svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo; d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa; e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta. 	



2. Il *soggetto ospitante* nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
- favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di attestazione dell'attività svolta.
5. La Regione Calabria potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor con particolare riferimento ai lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Art.8 Obblighi del tirocinante

- Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante.

Art.9 Limiti numerici

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici:
 - a) unità operative con un numero di dipendenti da zero a cinque a tempo indeterminato: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.
3. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
4. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici del comma, i dipendenti con contratto a tempo determinato ~~di durata non inferiore ai 24 mesi purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare ed i professionisti soci di studi professionali.~~
- ~~5. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.~~
6. Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità operative.
7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici:
 - d) unità operative con un numero di dipendenti da zero a cinque a tempo indeterminato e/o determinato: un tirocinante;
 - e) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - f) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.
3. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
4. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici del comma 1, i dipendenti con contratto a tempo determinato purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare ed i professionisti soci di studi professionali.
5. Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità operative.
6. I tirocini curriculari, in quanto non oggetto della presente delibera, che disciplina i tirocini extracurriculari, non sono da computare nel calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente da un soggetto ospitante.

	<p>7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.</p> <p>8. I limiti numerici indicati non si applicano ai tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.</p>
<p>Art. 10 Modalità di attivazione: Convenzione e Progetto Formativo</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. 2. Il modello di convenzione e di progetto formativo da utilizzare sono allegati alla presente DGR e sono da intendersi parte integrante della stessa. 3. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, anche pubblica amministrazione con più sedi territoriali, opera la normativa della Regione Calabria. 4. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. 5. Il modello di convenzione, allegato alla presente DGR, potrà prevedere specifiche disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate. 	
<p>Art. 11 Garanzie assicurative</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le convenzioni definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative. 3. La Regione Calabria potrà contribuire alla copertura delle garanzie assicurative 	

<p>nel caso in cui il tirocinante appartenga ad alcune specifiche categorie, che verranno individuate con apposite disposizioni.</p>	
<p>Art. 12 Comunicazioni obbligatorie</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, pur non costituendo rapporto di lavoro. 2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria dovranno essere trasmesse le relative convenzioni e progetti formativi con le modalità che verranno definite in tavolo tecnico del SIL. 	
<p>Art. 13 Attestazione delle competenze acquisite</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite. 2. Il tirocinio deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Al termine del tirocinio le competenze acquisite sono registrate sul Libretto formativo del cittadino. 3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo. 	
<p>Art. 14 Indennità di partecipazione</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. 2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT. 3. L'indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile. 4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di 	

<p>tirocinio non viene corrisposta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, ai fini della promozione dell'inclusione sociale di questi soggetti, l'indennità potrà essere non corrisposta. 6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. 7. La percezione dell'indennità non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 	
<p>Art. 15 Politiche di accompagnamento</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione Calabria potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato. 2. Si potranno definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori che per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa. 	
<p>Art. 16 Monitoraggio</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, degli effetti della presente normativa con particolare riferimento agli <i>sbocchi occupazionali dei tirocinanti</i>, anche al fine di poter valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro. 	
<p>Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. 2. Nei casi in cui il tirocinio non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come rapporto di lavoro di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili e disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti. 3. In coerenza con quanto definito dalla L. 92/2012, art. 1 comma 35, la mancata 	

corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

